

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA

ISTITUTO DOMENICO
TRINCHERI

ALBENGA



S T A T U T O

Approvato con Deliberazioni esecutiva n°
Trasmessa alla Regione Liguria con protocolli n.
Approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. del



PREMESSE

L'Istituzione Pubblica di assistenza e beneficenza denominata ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI fu Bernardino, con sede nel Comune di Albenga, Viale Liguria 14, ha origine dalle disposizioni testamentarie del Cav. Notaio Domenico Trincheri nato e domiciliato in Albenga.

Tale Istituzione, sotto la denominazione di "Istituto Trincheri Domenico fu Bernardino" dal nome del benemerito fondatore, Cav. Notaio Domenico Trincheri, fu fondata con lo scopo di *"dare ricovero e mantenere vecchi e poveri d'ambo i sessi inabili a proficuo lavoro"*.

Le tavole di fondazione ricevettero pubblica sanzione con D.R. del 16.11.1883 che approva lo Statuto organico dell'Ente.

L'istituzione è regolata dalle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

L'istituzione oggi mantiene e persegue il medesimo scopo adeguandolo alle esigenze della società moderna ed è in quest'ottica che si inserisce la trasformazione giuridica da I.P.A.B. in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, prevista dal Regolamento Regionale n.6 del 18.03.2003 e ss.mm. e ii.

Tale trasformazione è avvenuta nel dicembre 2003 come da Delibera di Giunta Regionale n. 1608 del 16.12.2003.



CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI ISTITUZIONALI

Articolo 1

(Denominazione e sede)

1. L' "Istituto Domenico Trincheri" è un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con sede legale in Alberga, viale Liguria 14.

Articolo 2

(Scopi istituzionali)

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Domenico Trincheri" di Albenga non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali.
2. Nel rispetto delle volontà dei fondatori e benefattori e, in aderenza alle finalità del decreto legislativo 207/2001, l'Ente ha come scopi istituzionali quelli di garantire agli anziani un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità ed autonomia personale.
3. In particolare garantisce i seguenti interventi:
 - Sostegno diretto alla persona (aiuto per l'igiene personale, per i pasti e per le funzioni della vita quotidiana);
 - Sostegno tutelare (protezione, controllo e sorveglianza della persona);
 - Attività di animazione per favorire le capacità di rapporto e di socializzazione;
 - Continuità dell'assistenza qualora l'ospite perda in tutto o in parte la propria autosufficienza;
 - Sostegno ad utenza esterna "Anziana" col sistema dell'assistenza diurna o altre forme;



- Sostegno religioso, mediante accordi con le Autorità religiose locali.
 - Attività atte a favorire ogni amministrazione pubblica, istituzione privata, del terzo settore o organizzazione di volontariato che svolga funzioni compatibili con gli scopi istituzionali propri, nell'ambito della programmazione comunale e regionale.
4. Gli scopi Istituzionali sono alimentati dalle risorse provenienti dai beni patrimoniali originariamente a tali scopi destinati, anche attraverso la conservazione, la cura e la valorizzazione del proprio patrimonio artistico e immobiliare e di quello dal quale l'Azienda trae le risorse per i fini istituzionali.
 5. Nella stesura di tutti i documenti contabili e di programmazione economico-finanziaria dell'Azienda saranno predisposte specifiche tabelle riassuntive, da cui sia desumibile l'utilizzazione delle rendite in relazione ai fini istituzionali e in cui siano evidenziati i motivi e gli impieghi effettuati.
 6. Nell'ambito della sua autonomia L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituto Domenico Trincheri di Albenga, può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e comunale. In particolare il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda può costituire società o istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.

Articolo 3 *(Patrimonio)*

1. Il patrimonio dell'Azienda di Servizi alla Persona (Istituto Domenico Trincheri di Albenga) è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 17.10.2003, beni già appartenenti all'I.P.A.B. "Istituto Domenico Trincheri di Albenga", inventario approvato con deliberazione esecutiva n.133 del



17.10.2003. e successive modificazioni, nonché da tutti i beni acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità

2. I beni acquisiti in futuro per effetto di donazione, eredità o legato si presumono, in assenza di espresso vincolo operato dal benefattore, come devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai bisogni assistenziali, salvo il rispetto di quanto stabilito dall'art. 2.

Articolo 4

(Forme di collaborazione)

1. L'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, è inserita a tutti gli effetti nella rete di protezione e promozione sociale, partecipa alla programmazione regionale e locale, stabilisce forme di cooperazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.
2. L'attività dell'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri di Albenga si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio-assistenziali della Regione e del Comune di Albenga cui competono le funzioni di monitoraggio e vigilanza previsti dalla legislazione regionale in materia di servizi sociali.
3. L'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri persegue la collaborazione istituzionale con ogni altra amministrazione pubblica, istituzione privata, del terzo settore o organizzazione di volontariato che operi senza fini di lucro nei settori dell'assistenza e dei servizi sociali.
4. Le forme di collaborazione, compresa la gestione dei servizi, sono disciplinate mediante convenzione.



CAPO II

ORGANI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Articolo 5

(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri: Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Revisore unico, che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze stabilite nel presente Statuto.

Articolo 6

(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. Viene nominato dal Consiglio Comunale di Albenga con propria delibera.
2. Il Presidente esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, stabilendo il relativo ordine del giorno;
 - b) cura le relazioni con le pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni degli utenti, nonché con le organizzazioni sindacali;
 - c) controlla, per il tramite del Direttore, che venga data attuazione ai programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) sottoscrive le convenzioni e gli accordi con le pubbliche amministrazioni, per la gestione coordinata ed integrata dei servizi;
 - e) assume, sotto la propria responsabilità provvedimenti d'urgenza, su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora si rendano necessari, per assicurare la continuità del servizio o l'integrità del patrimonio e la cui urgenza non consenta la tempestiva convocazione del Consiglio stesso, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio per la presa d'atto e la eventuale



ratifica.

f) indica gli atti eventualmente legati ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

g) sottoscrive i verbali delle deliberazioni congiuntamente al Segretario.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, su proposta del Presidente.

Articolo 7

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attività, nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.
2. È riservato al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare:
 - a) lo Statuto ed i regolamenti e le relative modifiche;
 - b) gli atti di contabilità;
 - c) la contrazione di mutui e la concessione delle relative garanzie anche ipotecarie;
 - d) le piante organiche e l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
 - e) la necessità di costituzione di rapporti di lavoro a qualsiasi titolo e di qualsiasi durata;
 - f) gli affidamenti di incarichi libero - professionali;
 - g) le convenzioni con Amministrazioni pubbliche od operatori privati per lo svolgimento di servizi nonché per la costituzione di forme associative o consortili con istituzioni pubbliche;
 - h) l'approvazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà,



ovvero la costituzione, la modifica o l'estinzione di diritti reali o di godimento su beni immobili.

- i) Ai singoli consiglieri, può essere di volta in volta delegato lo svolgimento di specifici atti, tenuto conto delle loro competenze, su indicazione del Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa di regola una volta al mese, o quando lo richiedano, con istanza scritta e motivata, tre Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai consiglieri con almeno quarantotto ore di anticipo rispetto alla data stabilita per la seduta. L'invito deve essere scritto, firmato dal Presidente, e può essere consegnato a mano e/o recapitato per via fax e/o inviato per posta elettronica. In casi eccezionali e con particolare motivazione d'urgenza, la convocazione può essere fatta pervenire con sole dodici ore di anticipo sempre con le modalità sopraindicate.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice. A parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Delle sedute sono redatti verbali a cura del Segretario e dallo stesso sottoscritti. I consiglieri hanno diritto, qualora lo ritengano opportuno, in relazione all'importanza degli argomenti trattati, di far constare a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 8

(Nomina del Consiglio di Amministrazione e sua composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri è costituito dal Presidente e da quattro consiglieri di cui:
 - a) due in rappresentanza e nominati dal Comune di Albenga;
 - b) uno in rappresentanza e nominato dalla Regione Liguria;
 - c) uno delegato e nominato da S.E. Vescovo pro-tempore della Diocesi di Albenga,



come previsto nelle Tavole di Fondazione.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Comunale di Albenga con propria deliberazione.

2. I consiglieri sono scelti tra persone che siano in possesso di competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori in cui si esplicano le finalità istituzionali dell'Ente e non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, nonché nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
4. Nel caso in cui un Amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'Amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma, risponde degli eventuali danni che possano derivare all' A.P.S.P. per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri, di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli Amministratori.

Articolo 9 *(Dimissioni)*

1. I membri del Consiglio possono presentare le proprie dimissioni, che sono irrevocabili, al Presidente del C.d.A. Il Presidente deve darne immediata comunicazione all'Ente da cui erano stati nominati.
2. Il Presidente del C.d.A. può presentare le proprie dimissioni, che sono irrevocabili, al



C.D.A. che deve darne immediata comunicazione all'Ente che lo ha nominato.

3. Nel caso in cui un componente cessi dall'incarico per qualsiasi causa, l'eventuale surrogazione ha effetto solo per la durata residua del mandato.

Articolo 10

(Decadenza degli amministratori)

1. La decadenza degli amministratori e del Presidente opera nel caso in cui si verifichi una assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione o per intervenute cause di incompatibilità.

Articolo 11

(Revoca degli Amministratori)

1. La revoca degli amministratori è disposta dall'organo nominante solo per gravi violazioni di legge o del presente Statuto. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

Articolo 12

(Indennità)

1. In attuazione della normativa statale vigente in materia, l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione e di Presidente è svolto a titolo gratuito e dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate.

Articolo 13

(Revisore dei Conti)

1. L'azione di controllo e verifica amministrativo contabile nella Azienda è svolta da un Revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti al registro dei revisori legali. Il Revisore Unico dura in carica tre anni.
2. Al Revisore unico spetta il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente



secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

3. Al revisore unico dell'Azienda si applicano i limiti per i compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti strumentali previsti dall'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni e integrazioni.
4. Al revisore unico viene data notizia della data, ora e luogo delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Egli può intervenire alle sedute con funzioni consultive.

Articolo 14

(Controllo strategico e interno)

1. L'Azienda, mediante l'apposito regolamento di organizzazione di cui al successivo articolo 17, stabilisce in conformità alla legge e al presente Statuto i criteri generali del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico.



CAPO III

GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Articolo 15 *(Il Direttore)*

1. La direzione dell'Azienda è affidata ad un Direttore
2. Il Direttore è il responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Azienda e risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dall'organo di amministrazione e della loro realizzazione. Provvede all'organizzazione e gestione del personale e all'utilizzazione delle risorse finanziarie affidategli. Agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità attinente al rispetto delle normative vigenti, all'efficienza, all'efficacia e all'economicità della gestione.
3. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche ad orientamento economico amministrativo o discipline equipollenti;
 - b) oppure, solo nel caso di scelta interna del Direttore, particolare specializzazione professionale di tipo amministrativo-contabile, culturale e/o scientifica desumibile dall'aver partecipato a corsi e seminari inerenti la gestione degli Enti Pubblici ed il loro patrimonio e dall'aver ricoperto, per almeno dieci anni, posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza dell'Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni o Aziende Private;
 - c) in ogni caso, esperienza almeno quinquennale maturata in posizione funzionale apicale prevista per l'accesso alla dirigenza nell'Ente o in altre Pubbliche Amministrazioni o in Aziende Private;
 - d) partecipazione a corsi di formazione e di perfezionamento in materie socio sanitarie, assistenziali e di gestione del patrimonio.



4. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno, regolato, da contratto di diritto privato di durata come per legge, e comunque non superiore a quello del consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
5. La retribuzione mensile lorda del Direttore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e non può superare il 50% della retribuzione dei Direttori Generali della Regione Liguria.
6. Il Direttore può essere revocato dal suo incarico dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato in caso di gravi violazioni di legge o del mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

Articolo 16

(Il personale dipendente)

1. La gestione degli Uffici e l'erogazione dei servizi assistenziali sono svolti dal personale dipendente dell'Azienda sotto la direzione del Direttore. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'APSP ha natura privatistica ed è disciplinato, previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, secondo le indicazioni di cui all'art.11 del D. Lgs. N° 207/2001.
2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui sopra continuano a valere per il personale in servizio le disposizioni del contratto collettivo applicato al momento della trasformazione dell'IPAB "Istituto Domenico Trincheri" da cui ha avuto origine l'Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona "Domenico Trincheri". Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale secondo criteri di economicità, basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell'Azienda ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.
3. L'Azienda cura come proprio fondamentale interesse l'aggiornamento e la



qualificazione professionale dei dipendenti, promuovendo le iniziative e stanziando le risorse finanziarie necessarie; assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità personale dei dipendenti; garantisce il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché il pieno ed effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Articolo 17

(Regolamento di organizzazione dell'Azienda, degli uffici e dei servizi)

1. L'Azienda, mediante apposito regolamento, stabilisce, in conformità alla legge e al presente Statuto, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel rispetto della contrattazione collettiva vigente, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda.

Articolo 18

(Regolamento di ammissione ai servizi erogati)

1. L'Azienda si dota di un regolamento di ammissione per disciplinare l'accesso ai propri servizi ed alle proprie prestazioni assistenziali.
2. Il regolamento garantisce la parità di trattamento a tutti gli utenti senza discriminazioni legate a condizioni personali, sociali, religiose ed economiche, fatto salvo quanto disposto nelle Tavole di Fondazione e di quanto previsto nel Regolamento di ammissione.
3. I regolamenti dell'Azienda si ispirano al principio della massima semplificazione istruttoria e burocratica dei procedimenti.



CAPO IV

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Articolo 19 *(Gestione del patrimonio)*

1. L'Azienda provvede all'amministrazione ed alla erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo.
2. I beni mobili ed immobili direttamente o in direttamente strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art.828, comma due, del Codice Civile. Il vincolo di indisponibilità grava:
 - a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
 - b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
3. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.
4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.
5. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda è tenuto l'inventario da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale contenente la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale o artistico.
6. Il Consiglio di Amministrazione può costituire società o istituire fondazioni di diritto privato al fine di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni



avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda, nel rispetto degli scopi istituzionali di cui al precedente articolo 2.

Articolo 20

(Programmazione economica e finanziaria)

1. L'A.P.S.P. adotta il regime di contabilità economica-patrimoniale a far data dall'esercizio 2005. Entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio deve essere approvato ed inviato alla Regione entro i successivi 15 giorni.
2. L'Azienda si dota del regolamento di contabilità economico-patrimoniale e di economato.

Articolo 21

(Gestione contabile)

1. Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere assistiti dall'attestazione della relativa copertura finanziaria a cura del Direttore. Gli ordini di pagamento sono consentiti nei limiti del budget previsto in sede di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22

(Disposizione finale)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni normative vigenti.